

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI
AREA DEL SUPPORTO E DEL COORDINAMENTO
CASELLA POSTALE 2170 - 6501 BELLINZONA

A-SC 2022-2023


Sopraceneri

Capitolato d'appalto per la messa a disposizione di agenti di sicurezza per la conduzione del traffico sulle strade cantonali (prestazioni di servizio)


**CONDIZIONI D'IMPIEGO
DEGLI AGENTI DI SICUREZZA OPERANTI
PER LA DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI**

Condizioni d'impiego degli agenti di sicurezza operanti per la Divisione delle costruzioni

1. Effettivi e organizzazione

1.1	Effettivi	<p>Il numero di agenti che l'agenzia mette a disposizione del committente è indicato nell'offerta, e corrisponde al contingente realmente impiegabile sull'arco delle 24 ore, 365 giorni/anno. Assenze per vacanze, malattia, corsi di formazione, ecc. devono essere compensate attingendo personale sostitutivo dal resto degli effettivi della ditta.</p>	
1.2	Durata	<p>La disponibilità degli agenti dichiarati si conta dalle ore 07.00 di ogni giorno fino alle 07.00 del giorno successivo e dovrà tener conto dei turni di riposo, delle trasferte e delle pause.</p> <div style="text-align: center;">  <p>50 55 1</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>28</p> <p><i>Schema indicativo della disponibilità degli agenti</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>La disposizione reale è competenza dell'agenzia</i></p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Agenti disponibili per il servizio <input type="checkbox"/> Agenti a riposo min. 11 ore <input type="checkbox"/> Agenti disponibili per il dispositivo di sicurezza </div>	
1.3	Organizzazione	<p>La disposizione del personale (disponente) compete all'agenzia. Al momento della richiesta di personale, il disponente della stessa è responsabile dell'ottenimento di tutte le informazioni necessarie per la buona organizzazione della prestazione. L'organizzazione deve permettere il rispetto della legge sul lavoro, del CCL e degli altri obblighi contrattuali e sindacali dell'offerente senza interruzione di prestazioni né oneri supplementari per il committente rispetto alle condizioni espresse nell'offerta.</p>	
1.4	Insufficienza di personale	<p>Gli obblighi contrattuali verso il committente ai sensi degli effettivi e della loro durata d'impiego, sono inderogabili. In caso di temporanea mancanza di personale proprio, l'agenzia può far capo a personale esterno tramite la pratica del prestito di personale, fino al 25% dell'effettivo proprio totale (da un'altra ditta del medesimo ramo). Le condizioni di impiego e di fatturazione verso il committente potranno essere unicamente quelle indicate nell'offerta. Ev. differenze andranno interamente a carico dell'agenzia, che è inoltre totalmente responsabile dell'operato di questo personale supplementare.</p>	

2. Preavvisi

2.1	Lavoro pianificato	<p>La pianificazione degli interventi del committente viene resa nota all'agenzia di regola entro il venerdì della settimana precedente. Per la richiesta di personale di sicurezza pianificabile, il committente garantisce tuttavia, di regola, un preavviso minimo di 48 ore.</p>
2.2	Lavoro incerto e interventi a corto termine	<p>Per i lavori pianificati come da punto precedente, ma incerti (p.es. a causa delle condizioni meteorologiche), e per interventi a corto termine non pianificati ordinariamente, il committente dà i seguenti preavvisi minimi :</p> <p>Per lavoro notturno: entro 9 ore da inizio lavoro Per lavoro diurno e serale: entro 6 ore dall'inizio a partire dalle 07.00</p> <p>Questi preavvisi devono tuttavia arrivare al massimo entro le 17.00 della sera precedente.</p> <p>Nel rispetto di questi termini, L'agenzia di sicurezza garantisce il personale necessario (secondo punto 1), le tariffe e le condizioni offerte. Per preavvisi più brevi, presta comunque un impegno di ricerca, ma non è tenuta a dare alcuna garanzia al richiedente.</p> <p><i>Schema delle fasce orarie giornaliere</i></p>  <p><i>Esempi 2.2</i></p> <p><i>Inizio lavori ore 20.00 e termine 23.00 : richiesta entro 14.00</i> <i>Inizio lavori ore 23.00 e termine 06.00 : richiesta entro 14.00</i> <i>Inizio lavori ore 05.00 e termine 09.00 : richiesta entro 17.00</i></p>
2.3	Forma delle richieste	<p>Valgono i principi della conferma di ricezione e della possibilità di chiarire ev. aspetti non compresi.</p> <p>Le richieste da parte del committente verso l'agenzia avvengono in forma scritta, tramite E-Mail o Telefax, e confermate per telefono.</p> <p>Le conferme per prestazioni preventivamente richieste o annunciate, ma con l'indicazione che dovranno ancora essere confermate, dovranno anch'esse avvenire possibilmente per E-Mail o Telefax, altrimenti almeno per telefono.</p>
2.4	E-Mail della polizia	<p>Di principio, gli agenti di sicurezza possono operare unicamente previa conferma da parte della polizia cantonale. La stessa avviene, di regola, per E-Mail o Telefax. In casi particolari, il committente può ordinare l'intervento degli agenti di sicurezza anche senza tale conferma; in questi casi, la responsabilità dell'avvio non autorizzato del cantiere ricade sul committente, mentre la responsabilità del corretto operato degli agenti ricade sulla ditta.</p>

Fascia del lavoro diurno (06.00-20.00)

Fascia del lavoro serale* (20.00-23.00)

Fascia del lavoro notturno (23.00-06.00)

* La fascia del lavoro serale è quella che vale per il committente

3. Disdette

3.1	Disdetta ordinaria	Per personale riservato, ma disdetto fino a 9 ore dall'inizio del lavoro (notturno come diurno), l'agenzia di sicurezza non percepisce alcuna indennità.	
3.2	Disdetta a corto termine	Per personale riservato, ma disdetto fino a 6 ore dall'inizio del lavoro (notturno come diurno), l'agenzia di sicurezza non percepisce alcuna altra indennità ma potrà fatturare un tempo di lavoro di 1 ora per ogni collaboratore disdetto.	
3.3	Disdetta dell'ultima ora	In casi eccezionali, se la disdetta sopraggiunge a meno di 6 ore dall'inizio del lavoro, oltre alla fatturazione di 1 ora per ogni collaboratore disdetto, l'agenzia potrà computare lo stesso nel contingente disponibile sulle 24 ore come se avesse lavorato 1 ora.	



4. Trasferte

4.1	Computo	<p>Le trasferte vengono fatturate dal POLO del centro di manutenzione strade cantonali (CM) più vicino, fino al luogo dell'intervento. Poli :</p> <table> <tr> <td>CM Mendrisio</td> <td>Stazione FFS, Mendrisio</td> </tr> <tr> <td>CM Sottoceneri</td> <td>Manno, svincolo autostradale Suglio</td> </tr> <tr> <td>CM Locarno</td> <td>Tenero, svincolo Centro sportivo</td> </tr> <tr> <td>CM Bellinzona</td> <td>Camorino, svincolo autostradale</td> </tr> <tr> <td>CM Alpino</td> <td>Biasca, svincolo autostradale</td> </tr> </table>	CM Mendrisio	Stazione FFS, Mendrisio	CM Sottoceneri	Manno, svincolo autostradale Suglio	CM Locarno	Tenero, svincolo Centro sportivo	CM Bellinzona	Camorino, svincolo autostradale	CM Alpino	Biasca, svincolo autostradale	
CM Mendrisio	Stazione FFS, Mendrisio												
CM Sottoceneri	Manno, svincolo autostradale Suglio												
CM Locarno	Tenero, svincolo Centro sportivo												
CM Bellinzona	Camorino, svincolo autostradale												
CM Alpino	Biasca, svincolo autostradale												
4.2	Indennità	<p>Il tempo di trasferta e le spese chilometriche vengono rimborsate secondo l'art.18, cpv.2 del CCL per il ramo dei servizi di sicurezza privati (ed. 2014) considerando, quale luogo di assunzione, il polo (v. punto 4.1). Il computo avviene con un sistema indipendente e riconosciuto dal committente (p.es. Google Maps, itinerario TCS, ecc.).</p> <p>L'indennità chilometrica è unica indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato, e ammonta a CHF 0.70 al Km</p>											
4.3	Quantità	<p>In funzione delle condizioni d'impiego ordinarie, il committente riconosce una trasferta ogni 2 agenti impiegati, indipendentemente dal numero di veicoli utilizzati e dal numero di collaboratori che li occupano. Di fatto vengono riconosciute :</p> <table> <tr> <td>Per 1 agente</td> <td>1 trasferta</td> </tr> <tr> <td>Per 2 agenti</td> <td>1 trasferta</td> </tr> <tr> <td>Per 3 agenti</td> <td>2 trasferte</td> </tr> <tr> <td>Per 4 agenti</td> <td>2 trasferte</td> </tr> <tr> <td>Per 5 agenti</td> <td>3 trasferte ... e via di seguito</td> </tr> </table>	Per 1 agente	1 trasferta	Per 2 agenti	1 trasferta	Per 3 agenti	2 trasferte	Per 4 agenti	2 trasferte	Per 5 agenti	3 trasferte ... e via di seguito	
Per 1 agente	1 trasferta												
Per 2 agenti	1 trasferta												
Per 3 agenti	2 trasferte												
Per 4 agenti	2 trasferte												
Per 5 agenti	3 trasferte ... e via di seguito												
4.4	Attese	<p>Qualora alcuni agenti sopraggiunti col medesimo veicolo finissero il lavoro prima degli altri, l'agenzia potrà fatturare unicamente il tempo di lavoro effettivamente prestato da ciascun collaboratore, senza i tempi d'attesa. L'organizzazione compete all'agenzia, che conosce le modalità di intervento in funzione della richiesta (punto 1) e che dovrà pertanto valutare se sopportare i costi di ev. attese o impiegare ulteriori veicoli.</p>											

5. Pause

5.1	Principio	Il committente paga unicamente la prestazione richiesta per la durata richiesta, ai sensi di un normale contratto per prestazioni di servizio. La gestione delle condizioni di lavoro valide per il proprio personale compete all'agenzia, che ne tiene debitamente conto con la formulazione dei prezzi e delle specificazioni in sede d'offerta.	
5.2	Gestione	La gestione delle pause degli agenti di sicurezza compete all'agenzia (al disponente), che è l'unica responsabile del rispetto delle condizioni di lavoro a cui è sottoposto il proprio personale.	
5.3	Costi supplementari	<p>Il committente riconosce i costi di trasferta supplementari ev. necessari per il rispetto delle pause, nella misura minima possibile secondo le condizioni del CCL di categoria.</p> <p>Il committente non riconosce il tempo impiegato da agenti supplementari (già compreso nella prestazione).</p> <p>Qualora, in casi eccezionali e per motivi riconducibili al committente, agli agenti di sicurezza non fosse possibile lasciare il cantiere per effettuare la pausa principale in un luogo appropriato (p.es. lavori in galleria, ecc.), il committente paga il tempo di pausa come tempo di lavoro. Ai sensi dei turni di riposo, lo stesso vale tuttavia come pausa.</p>	<p>Auspicato lo sfruttamento di sinergie con altri incarichi in zona</p> <p>Convenzione collettiva VSSU, Art.13.2 Legge sul lavoro, Art.15.2</p>
5.4	Pause brevi	Per principio, il lavoro degli agenti di sicurezza sul cantiere è continuo e senza interruzioni fino alla pausa principale, organizzata dall'agenzia. Pause brevi (per caffè, wc, ecc.) sul cantiere possono essere concesse unicamente previo accordo col responsabile del cantiere sul posto, e nella misura in cui gli sia possibile provvedere efficacemente a garantirne l'esercizio (p.es. col proprio personale) e senza onere supplementare alcuno per il committente. Per interventi fino a 3 ore, quali per esempio quelli limitati alle fasce d'orario critiche, di regola non è concessa alcuna pausa breve.	

6. Turni

6.1	Organizzazione	Il disponente dell'agenzia pianifica la durata di lavoro massima dei propri agenti considerando la possibilità che il termine dei lavori possa subire dei ritardi. Il committente raccomanda una pianificazione giornaliera massima per gli agenti di sicurezza di 9,5 ore comprensiva della pausa principale. Oltre questa durata richiesta, è raccomandabile prevedere un cambio di agenti.	
6.2	Turni spezzati	<p>Per interventi ad orario alternato nel corso della giornata vale:</p> <p>Intervallo fino a 1 ora : l'intervallo viene fatturato come tempo di lavoro, pausa principale esclusa;</p> <p>Intervallo a partire da 2 ore : vengono fatturati 2 turni con relative trasferte;</p> <p>Intervallo da 1 a 2 ore : viene fatturata la prestazione più bassa tra trasferte e tempo di lavoro.</p> <p><i>Esempio 6.2.1</i></p>  <p><i>Esempio 6.2.2</i></p>  <p> = Tempo pagato, trasferta no = Tempo non pagato, trasferta si </p>	<p>Esempio 6.2.1</p> <p>Esempio 6.2.2</p>

7. Conclusione del cantiere

7.1	Principio	Il committente richiede all'agenzia di sicurezza una prestazione, indicando l'inizio e la fine della stessa. Per motivi di avanzamento lavori, atmosferici o d'altra natura, è tuttavia possibile che si renda necessario protrarre tale prestazione anche oltre il termine indicato nella richiesta, e che questa constatazione avvenga solo verso la fine del cantiere.	
7.2	Gestione del programma e responsabilità	<p>Il committente è responsabile della programmazione dell'intervento e pertanto di prolungare, se necessario, le richieste d'impiego degli agenti. L'agenzia contribuisce tuttavia alla buona organizzazione dei lavori richiedendo al proprio agente responsabile sul cantiere, di ottenere tempestivamente dal capocantiere dell'impresa o dalla DL, la conferma che non sussiste più necessità, o le indicazioni necessarie per valutare la fine effettiva della prestazione.</p> <p>Il collaboratore è corresponsabile del rispetto della durata massima del suo turno di lavoro.</p>	Legge sul lavoro, Art.60

8. Equipaggiamento ed istruzione

8.1	Principio	Tutto il personale deve essere messo a disposizione completamente equipaggiato ed istruito. Nella dotazione degli agenti sono compresi tutti gli accessori di riserva e ricambio (batterie per telefoni, radio, lampade, ecc.). Gli agenti si dovranno presentare ad inizio lavoro con le necessarie riserve. Non viene riconosciuta alcuna spesa di trasferta, né ore né km, per il ritiro, la ev. sostituzione e la ricollocazione degli apparecchi radio. Nelle zone con ricezione difficoltosa, la ditta provvederà ad organizzare per tempo e a proprie spese tutti i necessari ponti radio. A questo proposito, si rimanda ai dovuti accordi tra il richiedente (committente) ed il disponente della ditta, responsabile di chiarire con lo stesso le modalità del servizio richiesto. Di principio, non sarà tollerato l'utilizzo di apparecchiature private degli agenti a scopo di servizio; il committente declina ogni responsabilità per danni derivanti da utilizzo di apparecchiature non conformi (radio o telefoni difettosi o non regolarmente controllati, disturbi nelle comunicazioni, interferenze su frequenze non autorizzate, ecc.).	
8.2	Formazione degli agenti	L'istruzione generica degli agenti è competenza dell'agenzia, che organizza al proprio interno tutti i necessari corsi di formazione e aggiornamento a proprie spese. L'agenzia di sicurezza sarà ritenuta responsabile per ev. carenze formative del personale impiegato, compreso quello ev. ingaggiato a titolo di prestito di manodopera.	

9. Dispositivo di sicurezza

9.1	Allarme	In caso di perturbazione, l'agenzia di sicurezza deve poter garantire l'immediato trattamento (ricezione dell'allarme e convocazione del personale operativo) di tutte le richieste di intervento 24/24h e 365 giorni/anno. Non è richiesta la presenza costante di personale in una centrale di comando, ma almeno un collegamento telefonico (hotline, ecc.) attivo con un picchetto operativo.	
9.2	Validità	Il dispositivo di sicurezza indicato negli atti d'appalto ha, di principio, valenza limitata agli eventi straordinari e non pianificabili quali frane, alluvioni, grandi incidenti, ecc.	
9.3	Contingente	<p>L'indicazione fornita dal committente (p.es. 90-120) corrisponde al tempo necessario per allarmare il personale e giungere sul posto a partire dall'annuncio del committente.</p> <p>Il numero di agenti richiesti per il dispositivo di sicurezza non deve essere sommato al contingente normalmente già a disposizione del committente.</p> <p>In caso di dubbi (p.es. dovuti all'impossibilità dell'agenzia di mettere a disposizione un numero sufficiente di agenti, o di agenti privi della formazione professionale ed esperienza richieste) o anche solo per il proprio controllo personale, il committente può esigere in ogni momento i documenti relativi all'impiego settimanale del personale. La mancata messa a disposizione di tali documenti verrà considerata una mancanza grave.</p>	
9.4	Picchetto	Per eventi improvvisi, l'agenzia è tenuta ad avere immediatamente a disposizione del committente un picchetto d'emergenza di <u>almeno 5 agenti</u> . Gli stessi sono compresi nel numero di collaboratori dichiarati normalmente a disposizione del committente. Pertanto, lo stesso non riconosce per questo picchetto alcuna pretesa economica supplementare da parte dell'agenzia.	
9.5	Uso e competenza decisionale	Per far fronte ad una richiesta di personale ordinaria, è possibile far capo ai 5 agenti del dispositivo di sicurezza solo se l'agenzia ne rende esplicitamente attento il richiedente e lo stesso si dichiara disposto ad assumerne la responsabilità.	

Bellinzona, ottobre 2021

Divisione delle costruzioni
Area del supporto e del coordinamento